



Comune di Albenga

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale

N° 408 di Registro

Seduta del 21/11/2024

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2025

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventuno del mese di Novembre alle ore 17:30, nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dall'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento del Signori:

<i>Nominativo</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Pres.</i>	<i>Ass.</i>
<i>TOMATIS RICCARDO</i>	<i>Sindaco</i>	<i>P</i>	
<i>PELOSI SILVIA</i>	<i>Vice Sindaco</i>	<i>P</i>	
<i>GAIA MARTA</i>	<i>Assessore</i>	<i>P</i>	
<i>SECCO MIRCO</i>	<i>Assessore</i>	<i>P</i>	
<i>VANNUCCI MAURO</i>	<i>Assessore</i>	<i>P</i>	
<i>VIO CAMILLA</i>	<i>Assessore</i>	<i>P</i>	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Dott.ssa Anna Nerelli**.

Assume la Presidenza **Riccardo Tomatis** in qualità di **Sindaco** che, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare in merito all'oggetto su indicato.

Visti:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, *“a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'istallazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province”*;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, *“a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147”*;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 29/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato istituito il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a far data dal 1 gennaio 2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 14.01.2021, con la quale, tra l'altro, è stato deliberato:

- 1. di approvare, a decorrere dal 1 gennaio 2021, le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della L. 27/12/2019, n. 160, e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845, del medesimo art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160, in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D.Lgs 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune, negli importi e tipologie di cui alle deliberazioni n. 467 e n. 468 del 14/11/2019, sulla base di quanto riportato nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate;*
- 2. di prendere atto che, con l'approvazione del Regolamento relativo al suddetto canone unico e dei provvedimenti ad esso conseguenti, si provvederà alla definizione puntuale dei coefficienti da applicare alla tariffa standard (euro 40,00 annua ed euro 0,70 giornaliera), di cui ai commi 826 e 827 dell'art. 1 della citata Legge n. 160/2019, al fine di assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, in conformità al disposto di cui al successivo comma 817; inoltre, si provvederà alla definizione puntuale dei coefficienti da applicare alla tariffa (euro 40,00 annuale, euro 0,70 giornaliera) per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi dei commi 841 e seguenti del medesimo art. 1;*

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26/3/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della L. 27/12/2019, n. 160, e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845, del medesimo art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160, in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D.Lgs 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune;

Vista, inoltre, la deliberazione della Giunta Comunale n. 445 del 21.11.2023 con la quali sono state deliberate le tariffe definitive per l'anno 2024;

Preso atto della deliberazione n. 160/2022/PAR della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo della Puglia, la quale, in merito all'applicazione delle tariffe per le occupazioni delle aree mercatali, ha stabilito che *“ai fini della corretta applicazione dell'art. 1, comma 843 della l. n. 160/2019, occorre suddividere le tariffe di base giornaliere previste dal comma 842 per ventiquattro e poi moltiplicare il quoziente così ottenuto per il numero di ore di effettiva occupazione, sempre che queste siano inferiori o uguali a nove.”;*

Considerato che la medesima interpretazione è stata fatta dal T.A.R. Liguria con la sentenza n. 615 del 10/09/2024 con riferimento al Comune di Bordighera (IM), in conformità alle indicazioni date dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Risoluzione n. 6/DF del 28/07/2021;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 273 del 28/06/2022 (prot. n. 28949) la quale dispone che *“gli operatori commerciali dei settori alimentari e non alimentari concessionari di conteggi nel mercato settimanale del mercoledì potranno accedere nell'area mercatale esclusivamente a decorrere dalle ore 6.00,... e sgombero dell'area tassativamente entro le ore 15.00”* e, quindi, l'utilizzo e la conseguente sottrazione all'uso pubblico delle aree avviene per n. 9 ore giornaliere;

Ritenuto, pertanto, che il conteggio, relativo alla tariffa del mercato settimanale, debba essere il seguente:

- tariffa <u>standard giornaliera</u> per aree destinate a mercati	€ 0,70
- <u>aumento del 25%</u> (c. 843 – primo periodo)	€ 0,175
- tariffa <u>giornaliera</u> per aree destinate a mercati	€ 0,875
- <u>riduzione del 30%</u> per mercati settimanali (c. 843 – secondo periodo)	€ 0,2625
- tariffa <u>giornaliera per mercati settimanali</u>	€ 0.6125
- tariffa <u>oraria per 9 ore di occupazione</u> <u>per mercati settimanali (9 ore/24)</u>	€ 0,23

Richiamato l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

Visto l'art. 42, comma 1, lettera f), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di disciplina delle entrate;

Preso atto che l'adozione della delibera che fissa le aliquote e le tariffe è di competenza della Giunta Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

A seguito di votazione unanime e favorevole, resa nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di approvare, a decorrere dal 1 gennaio 2025, le tariffe definitive del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della L. 27/12/2019, n. 160, e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e

degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845, del medesimo art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160, sulla base di quanto riportato nelle premesse del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate, così come elencate nelle tabelle che si allegano al presente atto a costituirne parte integrante ed essenziale;

2. Di dichiarare il presente atto, con ulteriore votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - ultimo comma - del T.U. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Riccardo Tomatis

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Anna Nerelli